



Verband für Gewässerschutz und Tanksicherheit
Association pour la protection des eaux et la sécurité des citernes
Associazione per la protezione delle acque e la sicurezza dei serbatoi

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame federale di professione di Specialista per la sicurezza dei serbatoi

- **settore controllo di serbatoio**
- **settore apparecchi per la protezione delle acque**

del 2 luglio 2010

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Con l'esame federale di professione si verifica se i candidati sono in possesso delle competenze necessarie per esercitare la professione di Specialista per la sicurezza dei serbatoi.

Gli specialisti per la sicurezza dei serbatoi sono esperti specializzati nella protezione delle acque nell'ambito degli impianti di deposito e d'esercizio in cui si utilizzano liquidi nocivi per le acque. A seconda del settore di specializzazione (**Controllo di serbatoio** con liquidi come da elenco nelle Direttive e **Apparecchi per la protezione delle acque**) o a seconda dei moduli frequentati (lavori speciali per la protezione delle acque e serbatoi per energie rinnovabili), sono capaci di valutare lo stato di impianti, parti di impianti e sistemi e di effettuare su di essi lavori di manutenzione, riparazione, adeguamento e installazione.

Sono capaci di fornire consulenza tecnica agli interessati e di porre le basi per le decisioni da prendere. I clienti sono i proprietari dei serbatoi.

Si dovrà dimostrare di possedere e saper applicare le competenze necessarie nei seguenti processi operativi:

- Preparazione dei lavori
- Gestione e manutenzione ordinaria
- Lavori di montaggio
- Lavori conclusivi
- Gestione di gruppo

1.2 Organo responsabile

- 1.21 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:
CITEC Suisse Associazione per la protezione delle acque e la sicurezza dei serbatoi
- 1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione d'esame composta da 5 - 7 membri, nominata dal Consiglio di Gestione CITEC Suisse per un periodo di 3 anni.
- 2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il/la presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

- 2.21 La commissione d'esame:
- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
 - b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31 dicembre 1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
 - c) fissa la data e il luogo d'esame;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) si attiva per preparare i compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
 - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
 - g) decide l'ammissione all'esame come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
 - h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
 - i) tratta le domande e i ricorsi;
 - j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
 - k) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
 - l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'UFFT;
 - m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro.
- 2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi e di gestione alla segreteria dell'Associazione CITEC Suisse.
- ### **2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza**
- 2.31 L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame e la documentazione degli atti d'esame.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- le date degli esami;
- la tassa d'esame;
- il recapito per l'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento del controllo.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assolta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) l'indicazione della specializzazione.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame nel settore controllo di serbatoio è ammesso chi può attestare due anni di esperienza professionale pratica; ed

- a) è in possesso di un attestato federale di una professione relativa alla lavorazione dei materiali o dell'attestato di Specialista per la sicurezza dei serbatoi, settore apparecchi per la protezione delle acque, e ha seguito almeno 50 controlli interni in serbatoi:
oppure
- b) è in possesso di un attestato federale e ha seguito almeno 100 controlli interni in serbatoi;
oppure
- c) può attestare inoltre 1 anno di esperienza professionale pratica nel settore e ha seguito almeno 200 controlli interni di serbatoi.

All'esame nel settore apparecchi per la protezione delle acque è ammesso chi può attestare due anni di esperienza professionale pratica; ed

- a) è in possesso di un attestato federale relativo a una professione tecnica o dell'attestato di Specialista per la sicurezza dei serbatoi, settore controllo di serbatoio, e ha eseguito almeno 50 controlli di apparecchi:
oppure
- b) è in possesso di un attestato federale e ha svolto almeno 100 controlli di apparecchi;
oppure
- c) può attestare inoltre 1 anno di esperienza professionale pratica nel settore e ha svolto almeno 200 controlli di apparecchi.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.32 L'UFFT decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura dell'attestato professionale, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di attestato professionale e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.
- 3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 10 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.12 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 14 giorni prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora degli esami come pure degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 8 giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 4 settimane dall'inizio dell'esame.
- 4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame, non sono ammessi all'esame.

- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.
- 4.44 I periti sono ricusati se sono parenti, oppure se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato.
- 4.45 Almeno una/uno dei periti non deve essere docente nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione d'esame decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo alla suddetta riunione.
- 4.52 I parenti, coloro che sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME

5.1 Parti dell'esame

- 5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e ha la seguente durata:

Parte d'esame	Genere d'esame			Ponderazione
	orale	scritto	pratico	
1 Lavori d'officina			ca. 4 ore	1
2 Lavori pratici			ca. 9 ore	2
3 Conoscenze professionali	½ ora	4 ore		1
4 Conoscenze giuridiche	½ ora			1

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione. La seconda parte d'esame comprende 12 voci per il settore controllo dei serbatoi e 8 voci per il settore apparecchi per la protezione delle acque. Tali voci si basano sui processi operativi di cui al punto 1.1.

5.2 Esigenze d'esame

- 5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.

- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note di tutte le voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame è superato se:
- la nota conseguita nelle singole parti d'esame non è inferiore a 4,0;
 - nella parte d'esame "Lavori pratici" viene assegnata una nota inferiore a 4,0 a non più di due voci e non vengono assegnate note inferiori a 3,0 ad alcuna voce.
- 6.42 L'esame non è superato se il candidato:
- non si ritira entro il termine previsto;
 - non si presenta pur non avendo motivi validi;
 - si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
 - deve essere escluso dallo stesso.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
 - il superamento o meno dell'esame;
 - l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

- 6.52 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente. Chi non soddisfa la condizione di cui al punto 6.41 lettera b, deve in ogni caso ripetere la seconda parte d'esame.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato su mandato della commissione d'esame dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Specialista per la sicurezza dei serbatoi con attestato professionale federale, settore controllo di serbatoio**
oppure
 - **Specialista per la sicurezza dei serbatoi con attestato professionale federale, settore apparecchi per la protezione delle acque**
 - **Spezialist/in für Tanksicherheit mit eidgenössischem Fachausweis, Fachrichtung Tankkontrolle**
oppure
 - **Spezialist/in für Tanksicherheit mit eidgenössischem Fachausweis, Fachrichtung apparativer Gewässerschutz**
 - **Spécialiste pour la sécurité des citernes avec brevet fédéral, domaine du Contrôle des citernes**
oppure
 - **Spécialiste pour la sécurité des citernes avec brevet fédéral, domaine des Appareils de protection des eaux**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula "Specialist for the Security of Storage Tanks with Federal Diploma of Professional Education and Training, specialized on Control of Storage Tanks", oppure "Specialist for the Security of Storage Tanks with Federal Diploma of Professional Education and Training, specialized on Apparatus for Water-Protection".

- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

- 7.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.
- 7.22 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 Il Consiglio di Gestione CITEC Suisse fissa su proposta della commissione d'esame le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2 L'Associazione CITEC Suisse si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto vigente

Il regolamento del 18 gennaio 2001 concernente l'esame di professione per Revisore di cisterne per olio combustibile è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 18 gennaio 2001 hanno la possibilità fino al 31 maggio 2012 di ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01 agosto 2010.

10 EMANAZIONE

Olten, 15 giugno 2010

CITEC Suisse

Associazione per la protezione delle acque e la sicurezza dei serbatoi

Il Presidente Il responsabile della segreteria

Sig. Rudolf Lanter Sig. Bruno Frauch

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 2 luglio 2010

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
TECNOLOGIA

La direttrice:

Sig. Dr. Ursula Renold